Allegato 1

Si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere *corsivo* e il testo di cui di propone l'approvazione (colonna di destra) con le proposte da inserire in carattere **neretto**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). N. 371 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 luglio 2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 669/2021 in data 26 luglio 2021	
REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
TITOLO I	
Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) nel Comune di Torino di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i..	Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) nel Comune di Torino di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. **e secondo le disposizioni previste dalla Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) inerenti la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.**
Articolo 4 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani *ed assimilati*. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al	Articolo 4 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori,

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. *(omissis).* 3. *(omissis).* 4. *(omissis).* 4-bis.Le entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, sono determinate secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in particolare, *quelle di cui alla Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif e s.m.i. ed* in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)*, di cui all'Allegato A) della medesima deliberazione e s.m.i.*. 5. *(omissis).*	comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. (omissis). 3. (omissis). 4. (omissis). 4-bis.Le entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, sono determinate secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in particolare in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) **valido nel periodo di regolazione tariffaria di riferimento.** 5. (omissis).
Articolo 4 bis - Predisposizione del piano economico finanziario 1. Il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR *di cui alla delibera n. 443/2019 dell*'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 2. *(omissis).* 3. *(omissis).* 4. *(omissis).* *5. (omissis).*	Articolo 4 bis - Predisposizione del piano economico finanziario 1. Il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR **definito dall'**Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) **in relazione al periodo di regolazione tariffaria di riferimento** e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 2. *(omissis).* 3. *(omissis).* 4. *(omissis).* 5. *(omissis).*

TITOLO III – ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	
Articolo 13 - Esclusioni 1. *(omissis)* 2. *(omissis)* 3. Tali situazioni debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e/o ad idonea documentazione.	Articolo 13 - Esclusioni 1. (omissis) 2. (omissis) 3. Tali situazioni debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione**, da presentare attraverso la modulistica e con le modalità indicate sul sito istituzionale,** e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e/o ad idonea documentazione.
Articolo 14 – Agevolazioni 1. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie: a) (omissis) b) *ONLUS di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, nonché loro affiliati o associati, gestori dei Centri di Protagonismo*	Articolo 14 – Agevolazioni 1. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie: a) (omissis) b) **Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Fondazioni per assistenza sociale e socio-sanitaria, Organizzazioni di Volontariato (Odv) iscritte al RUNTS, Associazioni di Promozione Sociale (Aps) iscritte al RUNTS, Cooperative Sociali iscritte al RUNTS,**

Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CDQ) individuati dalla Città, con esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione, previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle predette disposizioni; c) (omissis) d) (omissis) e) (omissis) 2. (omissis) 3. (omissis) 4. (omissis) 5. (omissis)	**Gestori dei Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CdQ) individuati dalla Città. Restano escluse dall'agevolazione le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione.** **Le agevolazioni del presente punto sono riconosciute dietro richiesta, da presentare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento attraverso la modulistica e con le modalità indicate sul sito istituzionale e previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati.** c) (omissis) d) (omissis) e) (omissis) 2. (omissis) 3. (omissis) 4. (omissis) 5. (omissis)
Articolo 15 - Riduzioni per utenze non domestiche 1. Al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno provveduto direttamente o tramite soggetti autorizzati possono ottenere la riduzione della tariffa variabile,	Articolo 15 - Riduzioni per utenze non domestiche 1. Al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno provveduto direttamente o tramite soggetti autorizzati possono ottenere la riduzione della tariffa variabile, secondo

secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale il riciclo è avvenuto, una domanda allegando idonea documentazione comprovante la produzione e il riciclo dei predetti rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti, attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo). In tali casi è concessa una riduzione della componente variabile della tariffa direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo e la quantità di rifiuti producibili in base alla categoria tariffaria di appartenenza - individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune - ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro e non oltre il *mese di febbraio* dell'anno successivo a quello di riferimento. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di riciclo. La percentuale massima di riduzione non può superare comunque la parte variabile della tariffa. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente. 13 2. (omissis) 3. Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti	quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale il riciclo è avvenuto, una domanda allegando idonea documentazione comprovante la produzione e il riciclo dei predetti rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti, attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo). In tali casi è concessa una riduzione della componente variabile della tariffa direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo e la quantità di rifiuti producibili in base alla categoria tariffaria di appartenenza - individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune - ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente **e con le modalità indicate sul sito istituzionale**, entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di riciclo. La percentuale massima di riduzione non può superare comunque la parte variabile della tariffa. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente. 13 2. (omissis) 3. Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore

un’accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, a consuntivo, con istanza da presentarsi entro e non oltre il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, è di volta in volta accordata una riduzione percentuale che non potrà essere superiore al 30% della quota variabile del tributo, qualora l'attività svolta esuli dai normali comportamenti già previsti da norme e regolamenti. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l’applicazione della riduzione di cui all’articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.	produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, a consuntivo, con istanza da presentarsi **su modello predisposto dall’ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale** entro e non oltre il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, è di volta in volta accordata una riduzione percentuale che non potrà essere superiore al 30% della quota variabile del tributo, qualora l'attività svolta esuli dai normali comportamenti già previsti da norme e regolamenti. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l’applicazione della riduzione di cui all’articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.
4. Ai titolari delle seguenti tipologie di utenza non domestica che applichino azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti: a. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato con vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina, e con l’utilizzo di imballaggi riutilizzabili; b. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato ed esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con adozione del sistema del vuoto a rendere; c. esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili; d. utenze che in via continuativa devolvono ai soggetti donatari di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 della legge 19 agosto 2016 n. 166, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi di	4. Ai titolari delle seguenti tipologie di utenza non domestica che applichino azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti: a. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato con vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina, e con l’utilizzo di imballaggi riutilizzabili; b. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato ed esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con adozione del sistema del vuoto a rendere; c. esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili; d. utenze che in via continuativa devolvono ai soggetti donatari di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 della legge 19 agosto 2016 n. 166, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi di prodotti non alimentari di cui alle lettere d), d bis), d ter) ed e) del comma 1 dell’art. 16 della legge 19 agosto 2016 n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo;

prodotti non alimentari di cui alle lettere d), d bis), d ter) ed e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016 n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo; è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione nella produzione di rifiuti delle azioni intraprese. Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze non domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione preventiva sulla tipologia di attività svolta tra quelle sopra elencate, *tramite pec* da inviare al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022. Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione: - vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina: autocertificazione che attesti che l'attività prevalente del punto vendita è riconducibile ai prodotti sfusi o alla spina, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: disponibilità di macchinari o attrezzature per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, documentazione delle quantità di prodotti sfusi acquistati e/o venduti, documentazione di acquisto e/o vendita di imballaggi riutilizzabili, eccetera);	è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione nella produzione di rifiuti delle azioni intraprese. Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze non domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione preventiva sulla tipologia di attività svolta tra quelle sopra elencate, **da presentarsi su modello predisposto dall'ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale,** da inviare al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022. Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione: - vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina: autocertificazione che attesti che l'attività prevalente del punto vendita è riconducibile ai prodotti sfusi o alla spina, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: disponibilità di macchinari o attrezzature per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, documentazione delle quantità di prodotti sfusi acquistati e/o venduti, documentazione di acquisto e/o vendita di imballaggi riutilizzabili, eccetera); - adozione del sistema del vuoto a rendere: autocertificazione che attesti l'adozione del sistema di vuoto a rendere, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri tipologie e quantità di imballaggi avviati a riutilizzo e/o resi al proprio fornitore, documentazione delle quantità di contenitori acquistati e/o

- adozione del sistema del vuoto a rendere: autocertificazione che attesti l'adozione del sistema di vuoto a rendere, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri tipologie e quantità di imballaggi avviati a riutilizzo e/o resi al proprio fornitore, documentazione delle quantità di contenitori acquistati e/o venduti, eccetera); - vendita o cessione gratuita di acqua alla spina: autocertificazione che attesti l'attività di vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri la disponibilità e l'installazione del sistema di microfiltrazione e/o la sua manutenzione, documentazione di acquisto di contenitori riutilizzabili per liquidi, documentazione acquisto di acqua in contenitori di plastica non riutilizzabili, riferita all'anno per cui si chiede la riduzione e ai due anni precedenti, eccetera); - devoluzione di prodotti non alimentari: documentazione relativa alla cessione dei beni a titolo gratuito con dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti e dei relativi soggetti donatari (ad esempio: documenti di trasporto, elenchi di presa in carico con tipologie e quantità in peso dei prodotti ceduti , eccetera). Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente. L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le	venduti, eccetera); - vendita o cessione gratuita di acqua alla spina: autocertificazione che attesti l'attività di vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri la disponibilità e l'installazione del sistema di microfiltrazione e/o la sua manutenzione, documentazione di acquisto di contenitori riutilizzabili per liquidi, documentazione acquisto di acqua in contenitori di plastica non riutilizzabili, riferita all'anno per cui si chiede la riduzione e ai due anni precedenti, eccetera); - devoluzione di prodotti non alimentari: documentazione relativa alla cessione dei beni a titolo gratuito con dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti e dei relativi soggetti donatari (ad esempio: documenti di trasporto, elenchi di presa in carico con tipologie e quantità in peso dei prodotti ceduti , eccetera). Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente. L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più

condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.	gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
Articolo 15 bis Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico 1. (omissis). 2. (omissis) 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a *cinque* anni. *Resta salva la possibilità, dietro richiesta dell'utenza non domestica e accettazione del Comune e del gestore, di riprendere l'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.* 4. (omissis) 5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito	Articolo 15 bis Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico 1. (omissis). 2. (omissis) 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a **due** anni. 4. (omissis) 5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro

modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per - codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a *cinque* anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il soggetto autorizzato all'attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.	superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per - codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a **due** anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il soggetto autorizzato all'attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. (omissis)	6. (omissis).
7. Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al comma 5 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico *prima della scadenza del periodo quinquennale ivi previsto*, devono darne comunicazione tramite pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.	7. Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al comma 5 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono darne comunicazione tramite pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
8. L'esclusione della parte variabile della tassa è riconosciuta su richiesta dell'utente, che presenta al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente, entro e non oltre il *mese di febbraio* dell'anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare via pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà corrispondere al totale	8. L'esclusione della parte variabile della tassa è riconosciuta su richiesta dell'utente, che presenta al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente **e con le modalità indicate sul sito istituzionale**, entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare via pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà corrispondere al totale di tutti i rifiuti urbani prodotti nel medesimo anno, ivi compresi i rifiuti indifferenziati. La comunicazione dovrà essere corredata da attestazione del produttore sul quantitativo dei

di tutti i rifiuti urbani prodotti nel medesimo anno, ivi compresi i rifiuti indifferenziati. La comunicazione dovrà essere corredata da attestazione del produttore sul quantitativo dei rifiuti prodotti e da attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a recupero. 9. *(omissis)* 10. *(omissis)* 11. *(omissis)*	rifiuti prodotti e da attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a recupero. 9. *(omissis)* 10. *(omissis)* 11. *(omissis)*
Articolo 16 - Riduzioni per utenze domestiche 1. *(omissis)* 2. Alle utenze domestiche che adottino le seguenti pratiche di prevenzione dei rifiuti: - acquisto di pannolini riutilizzabili per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti; - adesione ad un servizio di noleggio e lavaggio di pannolini per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti; - acquisto di assorbenti femminili riutilizzabili; - acquisto di coppette mestruali riutilizzabili; è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente	Articolo 16 - Riduzioni per utenze domestiche 1. *(omissis)* 2. Alle utenze domestiche che adottino le seguenti pratiche di prevenzione dei rifiuti: - acquisto di pannolini riutilizzabili per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti; - adesione ad un servizio di noleggio e lavaggio di pannolini per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti; - acquisto di assorbenti femminili riutilizzabili; - acquisto di coppette mestruali riutilizzabili; è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di

negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione della produzione di rifiuti delle azioni intraprese. Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione entro 90 giorni dall'acquisto o dalla sottoscrizione del servizio, *tramite pec da inviare al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico.* Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione attestante la spesa sostenuta per le azioni intraprese: - per i pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 10 pannolini lavabili e riutilizzabili; - per il servizio di noleggio e lavaggio pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" che attesti che il servizio sia usufruito per 1 anno; - per gli assorbenti femminili riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 8 assorbenti lavabili e riutilizzabili; - per le coppette mestruali riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di coppette mestruali riutilizzabili. Nel solo caso delle coppette mestruali la riduzione è riconosciuta solo per il primo anno di acquisto.	indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione della produzione di rifiuti delle azioni intraprese. Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione entro 90 giorni dall'acquisto o dalla sottoscrizione del servizio **e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, su modello predisposto dall'Ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale.** Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione attestante la spesa sostenuta per le azioni intraprese: - per i pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 10 pannolini lavabili e riutilizzabili; - per il servizio di noleggio e lavaggio pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" che attesti che il servizio sia usufruito per 1 anno; - per gli assorbenti femminili riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 8 assorbenti lavabili e riutilizzabili; - per le coppette mestruali riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di coppette mestruali riutilizzabili. Nel solo caso delle coppette mestruali la riduzione è riconosciuta solo per il primo anno di acquisto. Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo e all'articolo 18 e della riduzione prevista dal

Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo e all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente. L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.	comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente. L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
TITOLO IV – COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI, RISCOSSIONE	
Articolo 20 - Dichiarazione iniziale 1. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un	Articolo 20 - Dichiarazione iniziale 1. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati

diverso ammontare del tributo. 2. La dichiarazione ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione *e* sarà ritenuta valida ed efficace anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione del tributo. 3. La dichiarazione, *redatta sugli* appositi modelli predisposti *dall'ufficio competente e messi a disposizione dell'utenza*, dovrà contenere: a) per le utenze domestiche: - le generalità dell'utente/sottoscrittore, il codice fiscale, la residenza; - il numero degli occupanti l'unità immobiliare residenti e non residenti; - la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree; - *l'ubicazione del fabbricato*, del piano, della scala nonché il numero della unità immobiliare e relativo identificativo catastale; - la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie di applicazione del tributo; - la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione; b) per le utenze non domestiche: - identificazione del soggetto che presenta la dichiarazione (legale rappresentante, presidente); - la denominazione e il relativo scopo sociale o istituzionale,	dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. 2. La dichiarazione **assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio. Ai fini della tassazione essa** ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione; **ai fini dell'erogazione del servizio essa ha effetto sin dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione; la dichiarazione** sarà ritenuta valida ed efficace anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione del tributo. 3. La dichiarazione, **da presentare utilizzando gli** appositi modelli predisposti **dall'Ente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale,** dovrà contenere: a) per le utenze domestiche: - le generalità dell'utente/sottoscrittore, il codice fiscale, la residenza; - il numero degli occupanti l'unità immobiliare residenti e non residenti **e le loro generalità**; - la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree; - **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;** - **l'indirizzo dell'utenza**, del piano, della scala nonché il numero della unità immobiliare e relativo identificativo catastale; - la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie di applicazione del tributo; - la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione; b) per le utenze non domestiche: - identificazione del soggetto che presenta la dichiarazione (**es.** legale rappresentante, presidente);

nonché la sede legale; - codice fiscale*/partita IVA*, - *ubicazione*, superficie, destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna, identificativo catastale; - la data di inizio occupazione o conduzione/detenzione dei locali e delle aree; - la tipologia dei rifiuti prodotti; - la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione del legale rappresentante. 4. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante, da parte dei soggetti sopra menzionati. 5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che li rappresenta a termini di legge.	- la denominazione e il relativo scopo sociale o istituzionale, nonché la sede legale; - codice fiscale, - **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;** - **codice ATECO dell'attività prevalente;** - **indirizzo dell'utenza**, superficie, destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna, identificativo catastale; - la data di inizio occupazione o conduzione/detenzione dei locali e delle aree; - la tipologia dei rifiuti prodotti; - la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione del legale rappresentante. **Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.** **All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale il Comune rilascia una ricevuta quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.** 4. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di

	identità del delegante, da parte dei soggetti sopra menzionati. 5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che li rappresenta a termini di legge. **6. Ai fini del recapito delle comunicazioni e degli avvisi di pagamento il Comune si riserva di utilizzare fonti ufficiali, quali, ad esempio, l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco)**
Articolo 21 - Dichiarazione di rettifica 1. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, le variazioni delle condizioni di applicazione del tributo riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie soggetta a tributo, il venir meno delle condizioni che danno luogo ad esenzioni, riduzioni, agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché per i non residenti la modificazione del numero di occupanti, devono essere denunciate entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. 2. La dichiarazione di rettifica, *presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente*.	Articolo 21 - Dichiarazione di rettifica 1. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, le variazioni delle condizioni di applicazione del tributo riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie soggetta a tributo, il venir meno delle condizioni che danno luogo ad esenzioni, riduzioni, agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché per i non residenti la modificazione del numero di occupanti, devono essere denunciate entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. 2. La dichiarazione di rettifica **assume anche il valore di richiesta di variazione del servizio. Essa deve essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale previste per quella iniziale**, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente. **3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione**

	dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
Articolo 22 - Dichiarazione di cessazione 1. La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata *secondo le modalità della* dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto. 2. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la cessazione del possesso, conduzione o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 3. La cessazione del possesso, occupazione o conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto, dà diritto all'abbuono (sgravio/rimborso) del tributo dal bimestre solare successivo a quello dell'intervenuta cessazione. 4. In caso di mancata dichiarazione entro il termine di cui al comma 2 il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il	Articolo 22 - Dichiarazione di cessazione 1. La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo **assume anche il valore di richiesta di cessazione del servizio. Essa** deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata **utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale previste per la** dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto. 2. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la cessazione del possesso, conduzione o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 3. La cessazione del possesso, occupazione o conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto, dà diritto all'abbuono (sgravio/rimborso) del tributo dal bimestre solare successivo a quello dell'intervenuta cessazione**, se la relativa richiesta è presentata**

tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. 5. Qualora la dichiarazione di cessazione sia collegata alla denuncia iniziale di altri locali siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo al possesso, occupazione o detenzione dichiarata.	**entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.** 4. In caso di mancata dichiarazione entro il termine di cui al comma 2 il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. 5. Qualora la dichiarazione di cessazione sia collegata alla denuncia iniziale di altri locali siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo al possesso, occupazione o detenzione dichiarata.
Articolo 25 - Sanzioni 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione *del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato*, stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. *472*/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997. 2. *(omissis)* 3. *(omissis)*	Articolo 25 - Sanzioni 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. **471**/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997. 2. *(omissis)* 3. *(omissis)* 4. *(omissis)*

4. *(omissis)* 5. *(omissis)* 6. *(omissis)*	5. *(omissis)* 6. *(omissis*
Articolo 26 - Riscossione del tributo e funzionario responsabile 1. Il tributo è versato esclusivamente al Comune. 2. La riscossione volontaria avviene con l'emissione annuale di avvisi di pagamento. L'ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 688 della Legge n. 147/2013.	Articolo 26 - Riscossione del tributo e funzionario responsabile 1. Il tributo è versato esclusivamente al Comune **o al proprio Concessionario della riscossione individuato ed abilitato a tale fine.** 2. La riscossione volontaria avviene con l'emissione annuale di avvisi di pagamento. **Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. E' previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di disporre il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento ed il sito istituzionale riportano le specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua visualizzazione in formato elettronico, mediante la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.**

	L'ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 688 della Legge n. 147/2013. A**nnualmente il Consiglio Comunale delibera la distribuzione percentuale tra le rate dell'ammontare complessivamente dovuto; l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base delle tariffe dell'anno precedente e tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.** **L'avviso di pagamento viene emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, entro la scadenza determinata annualmente dal Consiglio Comunale.** **In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere di disporre del documento medesimo in formato elettronico, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale.** **Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in unica soluzione.** **Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.** **In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle**

3. (omissis) 4. (omissis)	**prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate tributarie. E' possibile l'emissione di un unico atto di sollecito e accertamento esecutivo, senza penalizzazioni a carico del contribuente in caso di pagamento nei termini indicati.** 3. (omissis) 4. (omissis)
	Articolo 27bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati **1. Il contribuente può presentare, su modello predisposto dall'Ente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi richiesti con avviso bonario o con avviso di accertamento esecutivo.** **2. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, da presentare con le modalità indicate sul**

	sito istituzionale, contiene almeno i seguenti campi: **a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;** **b) i dati identificativi del contribuente:** **- il nome, il cognome e il codice fiscale;** **- la denominazione del titolare dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;** **- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;** **- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);** **- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;** **- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo.** **Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta:** **- per il reclamo scritto e la richiesta di informazioni: entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta;** **- per la richiesta di rettifica degli importi addebitati: di norma entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.** **Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:** **a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;**

	b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati; **c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;** **d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.** **Nella risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati il Comune indica i seguenti ulteriori elementi minimi:** **e) la documentazione ed i riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria.** **f) nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.** **3. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente a partire dal primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, il rimborso sarà disposto dal concessionario della riscossione, previa**

	compilazione di apposito modulo reperibile sul sito istituzionale. **4. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta deve essere presentata nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296.** **Il provvedimento di rimborso o sgravio, o il rigetto, devono essere disposti nel termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.**

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI UTENZE PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

Allegato 1 al REGOLAMENTO VIGENTE

Categorie TARI	Descrizione categorie
32	Locali occupati *da Onlus (D.Lgs. 460/1997), Associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000), con esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione, e Bocciofile prive di spazi per ristorazione e/o somministrazione.*

Allegato 1 al REGOLAMENTO MODIFICATO

Categorie TARI	Descrizione categorie
32	Locali **direttamente** occupati **dai seguenti Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): Associazioni di Promozione Sociale (Aps), Organizzazioni di Volontariato (Odv), Cooperative Sociali, Società di MUTUO Soccorso, Enti Filantropici, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Fondazioni; locali direttamente occupati dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Bocciofile.** **Sono escluse le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione.**